

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 63 octies

(Aggiornamento dello studio geologico relativo allo strumento urbanistico comunale)(1)

1. Nei casi in cui, sul territorio comunale, si verifichi una calamità naturale che, per gravità ed estensione, comporti la necessità di adottare una variante dello strumento urbanistico comunale o intervenga una modificazione dell'assetto della sicurezza idrogeologica del territorio stesso, il Comune provvede ad aggiornare lo studio geologico di cui all'articolo 16, comma 2, della legge regionale 16/2009, anche in conformità alle previsioni del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA).

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, lettera c), L. R. 3/2024